REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/321 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2019

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata («NC») allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ([2]), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.

(2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 della Commissione ([3]) un articolo realizzato in ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile, EN-GJS-500-7) è stato classificato nel codice NC 7325 99 10 come «altri lavori di ghisa malleabile».

(3) La classificazione nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 era basata sulle note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 7307 19 10, che hanno definito la ghisa malleabile; secondo tali note, il termine «malleabile» comprendeva la ghisa a grafite sferoidale.

(4) Nelle cause riunite C–397/17 e C–398/17, *Profit Europe* ([4]), la Corte di giustizia ha statuito che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce 7307 19 90.

(5) La Corte di giustizia ha fondato la propria decisione sulla considerazione che la ghisa a grafite sferoidale e la ghisa malleabile differiscono in termini di composizione e di metodo di produzione e che, anche se la ghisa a grafite sferoidale ha caratteristiche analoghe a quelle della ghisa malleabile (EN-GJM), essa costituisce tuttavia una categoria distinta nella classificazione della ghisa (EN-GJS).

(6) La Corte di giustizia ha concluso che a tale riguardo le note esplicative, in quanto indicano che «[i]l termine "ghisa malleabile" comprende anche la ghisa a grafite sferoidale», hanno l'effetto di ampliare il concetto di «ghisa malleabile» a un'altra categoria di ghisa e devono pertanto essere disattese.

(7) La sentenza della Corte di giustizia è applicabile per analogia al prodotto contemplato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232, dal momento che il prodotto corrisponde alla norma EN-GJS-500-7 e la sua classificazione come articolo di ghisa malleabile era basata sul testo delle note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 7307 19 10, che secondo la Corte di giustizia hanno modificato la portata della sottovoce NC 7307 19 10.

(8) La classificazione dell'articolo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 non è pertanto in linea con le conclusioni della Corte di giustizia nella sua sentenza nelle cause riunite C–397/17 e C–398/17.

(9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 della Commissione, del 3 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 23).
([4]) Sentenza del 12 luglio 2018, *Profit Europe*, C–397/17 e C–398/17, EU:C:2018:564.